

ISREC – ISTITUTO DI STORIA
CONTEMPORANEA DI PIACENZA

STATUTO

INDICE

-	Preambolo	Pag.	1
---	-----------	------	---

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

-	Art. 1	- Origine	Pag.	2
-	Art. 2	- Natura e scopo	Pag.	2
-	Art. 3	- Associazione all'Istituto Nazionale	Pag.	2
-	Art. 4	- Sede	Pag.	3
-	Art. 5	- Finalità	Pag.	3
-	Art. 6	- Strumenti operativi	Pag.	4
-	Art. 7	- Patrimonio e mezzi finanziari	Pag.	5
-	Art. 8	- Organi e principi	Pag.	5

TITOLO II - DEI SOCI

-	Art. 9	- Soci	Pag.	6
-	Art. 10	- Categorie di soci	Pag.	6
-	Art. 11	- Ammissione	Pag.	7
-	Art. 12	- Recesso ed esclusione	Pag.	7

TITOLO III - DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

-	Art. 13	- Funzioni dell'Assemblea ordinaria	Pag.	7
-	Art. 14	- Convocazione e funzionamento	Pag.	8
-	Art. 15	- Partecipazione all'Assemblea	Pag.	8
-	Art. 16	- Presidente e Segretario dell'Assemblea	Pag.	9
-	Art. 17	- Assemblea straordinaria	Pag.	9

TITOLO IV - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

-	Art. 18	- Composizione e funzioni	Pag.	9
-	Art. 19	- Durata in carica, surrogazioni e decadenza	Pag.	11

- Art. 20 - Convocazione e funzionamento Pag. 11

TITOLO V - DEL PRESIDENTE

- Art. 21 - Elezione e durata Pag. 11
- Art. 22 - Funzioni Pag. 12
- Art. 23 - Sostituzione Pag. 12

TITOLO VI - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 24 - Composizione, durata e funzioni Pag. 13

TITOLO VII - DEL DIRETTORE E DEL TESORIERE

- Art. 25 - Nomina e compiti del Direttore Pag. 13
- Art. 26 - Nomina e compiti del Tesoriere Pag. 14

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 27 - Durata degli organi attuali Pag. 15
- Art. 28 - Iscrizione al Registro delle A.P.S. Pag. 15
- Art. 29 - Devoluzione del patrimonio dopo l'eventuale scioglimento Pag. 15
- Art. 30 - Rinvio Generale Pag. 15

PREAMBOLO

L'ISTITUTO PIACENTINO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA è sorto inizialmente con tale denominazione per iniziativa di esponenti della Resistenza piacentina ed ex partigiani, nonché di studiosi e di amministratori di Enti locali, in forza di atto costitutivo rogato per ministero del notaio dott. Renato Ugolotti in data 12 aprile 1975, repertorio n. 50224, registrato a Fiorenzuola d'Arda in data 22 aprile 1975 al n. 855 vol. 158. Il relativo Statuto è allegato all'atto costitutivo sotto la lettera A.

L'Istituto è associato, sin dalla sua costituzione, all' INSMMLI – Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”, il quale – a' sensi dell'art. 1 del proprio statuto, approvato dal Consiglio Generale il 16 maggio 1951 – è il sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti.

Nel 1999, con atto in data 13 ottobre 1999, n. 4925 di repertorio/420 della raccolta, rogato per ministero del notaio dott.ssa Gaia Sinesi, lo Statuto originario è stato parzialmente modificato ed è rimasto in vigore sino ad oggi, con la denominazione ISTITUTO DI STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DI PIACENZA (in sigla: ISREC) .

A distanza di quarant'anni dalla sua costituzione e di oltre quindici dalla prima revisione statutaria, l'Assemblea straordinaria, a' sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, ha deliberato le modificazioni di detto Statuto rese necessarie sulla base dell'esperienza compiuta, della crescente attività di divulgazione, di ricerca e di formazione rivolta al mondo della scuola, nonché dei profondi cambiamenti socio-economici e culturali intervenuti, nonché dell'intervenuta variazione del quadro normativo nel lungo arco di tempo trascorso: si citano, a riguardo,

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente: “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- la legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 concernente: “*Memoria del Novecento. Promozione e sostegno all'attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna*”.

Essendo molteplici e radicali tali modificazioni, sono state incorporate in un nuovo testo di

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Origine*

1. E' costituito in Piacenza, l'ISREC - ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI PIACENZA , sorto il 12 aprile 1975 per iniziativa di studiosi e di esponenti della Resistenza piacentina.

Art. 2 *Natura e scopo*

1. L'Istituto non ha finalità di lucro, è un ente non commerciale secondo le vigenti norme ed è ordinato su base associativa e rappresentativa.
2. Esso si propone la conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico in dotazione e l'implementazione dello stesso anche in forma digitale; lo sviluppo della ricerca, anche in collegamento con i progetti del Comitato scientifico INSMLI e di quello della Rete regionale; la divulgazione della cultura storica e dei valori di cittadinanza plurale connessi alle radici resistenziali dell'Istituto; la promozione della cultura costituzionale e della cittadinanza consapevole, con particolare riferimento al rispetto e valorizzazione delle differenze di genere, in un'ottica di pari opportunità di occasioni di affermazione sociale degli individui e di lotta ad ogni discriminazione; la formazione storico-didattica rivolta ai docenti di ogni ordine e grado e agli studenti, con particolare riferimento alle vicende del Novecento e della Lotta di Liberazione, il cui patrimonio etico-civile rappresenta il valore fondante della sua identità, secondo la declinazione dettata dall'art. 2 della già citata LR 3/2016.

Art. 3 *Associazione all'Istituto Nazionale*

1. L'Istituto è associato all' INSMLI, che ha recentemente assunto la nuova denominazione "ISTITUTO NAZIONALE "FERRUCCIO PARRI"- Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea" (nel prosieguo semplicemente indicato come "Istituto Nazionale Parri").
2. Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di tale Ente, l'Istituto di Piacenza sottoscrive lo Statuto dell'Istituto Nazionale Parri mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale.

Art. 4
Sede

1. L'Istituto ha sede in Piacenza.
2. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità e previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, può cambiare la sede legale (attualmente in Piacenza, via Roma 23-25).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e non richiede la pronuncia dell'Assemblea se avviene entro lo stesso comune.
4. L'Istituto è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritto.

Art. 5
Finalità

1. Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Istituto si propone:
 - a) la ricerca, raccolta, conservazione e classificazione della documentazione archivistica, libraria, giornalistica, audiovisiva, digitale, attenendosi alle norme che disciplinano i beni culturali e di interesse culturale, col supporto della Soprintendenza e dei competenti organi di tutela e di controllo, nel rispetto delle norme concernenti il diritto d'autore e la protezione dei dati personali;
 - b) l'aggiornamento sia del patrimonio di monografie storiche per la messa a disposizione di studiosi, cultori, lettori e per tutti gli interessati, sia della documentazione *on-line* sul sito Internet e gli altri *social media*, con particolare riferimento a banche dati consultabili liberamente;
 - c) la promozione di ricerche, anche in collaborazione e partecipazione con altri enti e in connessione con i programmi del Comitato scientifico

nazionale e regionale, e in coerenza con i più recenti sviluppi della storiografia;

- d) l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, di convegni di studio, di iniziative scientifiche e divulgative, di esposizioni e mostre;
 - e) la produzione di pubblicazioni cartacee, digitali, sui *social media*, sul sito dell'Istituto e sul proprio canale *Youtube*;
 - f) l'elaborazione e l'attuazione di ricerche e di progetti di formazione per i docenti e gli allievi per l'innovazione didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla cittadinanza e sull'uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), in conformità con il Piano nazionale di Formazione, con i criteri di accreditamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e della Regione Emilia-Romagna come Ente di formazione, previa presentazione dei progetti formativi all'inizio dell'anno scolastico attraverso un Piano dell'Offerta Formativa (POF) con sviluppo triennale (PTOF);
 - g) la partecipazione ad iniziative assunte da altri enti ed istituti culturali, scuole e facoltà universitarie e da privati quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi statutari dell'Istituto, con particolare riferimento alle Reti scolastiche d'Ambito e di Scopo per la formazione docente, alla Rete regionale ed alla Rete nazionale degli Istituti per i progetti di ricerca storica;
 - h) la promozione di iniziative scientifiche nell'ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni civili e di pertinenza storica, oltre che la collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi culturali degli enti e delle associazioni territoriali.
2. Per la realizzazione di detti scopi l'Istituto si prefigge di operare il più possibile in collaborazione con altri Istituti storici, con enti locali, con istituzioni ed associazioni culturali, oltreché con commissioni *ad hoc* per la ricerca scientifica e didattica, facendo anche ricorso ad apposite convenzioni.

Art. 6

Strumenti operativi

1. Per lo svolgimento delle suddette attività di cui al precedente art. 5, l'Istituto può avvalersi di dipendenti e di collaboratori con profilo professionale aderente alle proprie esigenze operative (di segreteria, di archivistica, di biblioteconomia, di informatica, di ricerca storica e didattica, di comunicazione multimediale, di *public history*, etc.), di prestazioni di lavoro

autonomo occasionale, nonché di eventuali distacchi lavorativi previsti dalla normativa vigente.

2. Può, inoltre, avvalersi, anche ricorrendo ai propri associati, di stagisti e di altre prestazioni d'opera volontarie per specifici incarichi e sotto la responsabilità del Direttore.

Art. 7

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili divenuti e che diverranno di proprietà dell'Istituto, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
 - a) dalle quote degli associati, di enti locali, di associazioni e di istituzioni culturali convenzionate;
 - b) dai contributi ordinari o riferiti a specifici progetti erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;
 - c) dalle donazioni ed elargizioni di privati;
 - d) dai proventi dell'attività editoriale e dell'attività formativa nelle scuole.
3. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Istituto potrà acquisire la capacità di accettare eventuali lasciti testamentari con l'ottenimento, nei termini prescritti dalla legge, del riconoscimento giuridico.
4. L'esercizio corrisponde all'anno solare; decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
5. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite; l'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle attività istituzionali di cui al precedente art. 5.

Art. 8

Organi e principi

1. Sono organi istituzionali:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico.
2. Sono organi funzionali:
- e) il Direttore;
 - f) il Tesoriere.
3. Vigge il principio della libera eleggibilità degli organi istituzionali amministrativi, del voto singolo, della sovranità dell'Assemblea dei soci; la convocazione dell'Assemblea, nonché i bilanci ed i rendiconti devono essere pubblicati mediante affissione presso la sede sociale.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 9 Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone fisiche, enti ed associazioni senza scopo di lucro che condividano gli ideali e le finalità espresse nel presente Statuto.
2. Le persone giuridiche partecipano alla vita dell'Istituto mediante i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.
3. Tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi doveri ed i medesimi diritti.
4. Essi sono tenuti:
 - a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono prese dagli organi dell'Istituto;
 - al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.
5. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Istituto, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.

Art. 10

Categorie di soci

1. I soci si distinguono in benemeriti, sostenitori ed ordinari.
2. Sono soci
 - a) benemeriti, per decisione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, gli enti e le associazioni che hanno contribuito finanziariamente o con servizi resi a favore dell'Istituto in misura assai significativamente superiore al valore della quota associativa ordinaria;
 - b) sostenitori, coloro che versano una quota associativa annuale pari ad almeno il doppio di quella fissata per i soci ordinari;
 - c) ordinari, tutti coloro che versano annualmente la quota di associazione.

Art. 11 Ammissione

1. L'ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo nella prima seduta valida successiva alla data di presentazione della domanda.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. Il socio che intenda recedere dall'Istituto deve darne comunicazione scritta non oltre tre mesi prima della fine dell'anno.
2. Il socio cessa di essere tale anche a causa di morosità, protratta per almeno due anni, nel pagamento della quota di adesione.
3. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Istituto, il Consiglio Direttivo provvede a diffidare il socio e, qualora ne ravvisi la necessità, ne propone all'Assemblea l'esclusione.

TITOLO III DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

Funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea, costituita da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico;
 - c) determina, di anno in anno, le linee direttive dell'attività dell'Istituto;
 - d) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) decide, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'esclusione dei soci; la conseguente decisione di esclusione è insindacabile.

Art. 14

Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci, a mezzo di avviso personale da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; si riunisce a Piacenza, nella sede indicata nell'avviso di convocazione, entro il primo semestre di ogni anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla relazione di attività e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea, inoltre, è convocata ordinariamente ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15

Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota associativa.
2. E' ammessa la partecipazione per delega, ma ogni socio può rappresentare una sola delega; non sono ammesse deleghe quando si tratti dell'azione di responsabilità degli amministratori.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione (che

dev'essere indicata nella lettera di convocazione e deve tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore) qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese, ovvero segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti (per le decisioni riguardanti l'esclusione dei soci è sempre richiesto il voto segreto e la maggioranza dei due terzi dei presenti).

Art. 16

Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza sua e anche del Vice Presidente, da un socio eletto dai presenti.
2. Chi presiede l'Assemblea designa il segretario, il quale redige il verbale della seduta e lo sottoscrive assieme al Presidente.

Art. 17

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
 - b) decide sullo scioglimento dell'Istituto ovvero sulla sua fusione con altre istituzioni similari;
 - c) nomina gli eventuali liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria, è valida con lo stesso *quorum* dell'Assemblea ordinaria e decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

TITOLO IV DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea contestualmente all'elezione dei consiglieri, tra cinque e nove.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) nomina il Direttore dell'Istituto;
 - c) nomina il Tesoriere, che può essere scelto anche fra i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) può nominare un Comitato Scientifico;
 - e) se l'Istituto ha una propria rivista, ne nomina il Direttore, il quale – se non già componente del Consiglio Direttivo – può partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto;
 - f) può chiamare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto e su argomenti specifici, esponenti istituzionali ed autorevoli esperti utili ad affrontare le questioni da discutere.
3. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie e degli indirizzi approvati dall'Assemblea e, su proposta del Direttore, decide sul programma culturale da attuare e sulle concrete modalità per conseguire ed attuare le finalità statutarie, nonché assume i provvedimenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.
4. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, assumendo i provvedimenti e gli impegni necessari;
 - b) sottopone ogni anno all'Assemblea il programma di attività didattico-scientifiche dell'Istituto;
 - c) fissa ogni anno l'ammontare delle quote associative;
 - d) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni;
 - e) decide l'ammissione e la cessazione dei soci, nonché – ricorrendone i presupposti – propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - f) determina i compiti del Direttore dell'Istituto e ne fissa l'eventuale compenso;
 - g) determina i compiti del Tesoriere (il quale si rapporta al consulente contabile-fiscale dell'Istituto) e ne fissa l'eventuale compenso;
 - h) stabilisce, su proposta del Direttore, i compensi dei dipendenti e dei collaboratori;
 - i) adotta ogni altro provvedimento di natura gestionale, perseguendo sempre l'interesse dell'Istituto.

5. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la decadenza di quei consiglieri che, senza giustificati motivi, non abbiano partecipato alle riunioni per almeno tre volte consecutive; l'Assemblea provvede seduta stante alla loro sostituzione.

Art. 19

Durata in carica, surrogazioni e decadenza

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.
2. In caso di morte o di dimissioni prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla sostituzione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell'intero Consiglio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo decade e deve essere rinnovato.
4. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 20

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati; gli avvisi devono essere inviati almeno tre giorni liberi prima della data stabilita all'indirizzo indicato da ciascun consigliere.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di lui, dal Consigliere anziano, intendendo per anzianità la durata dell'appartenenza al Consesso.
3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

TITOLO V DEL PRESIDENTE

Art. 21 Elezione e durata

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta dopo l'insediamento; se nella prima votazione tale maggioranza non è raggiunta, si procede seduta stante ad una nuova votazione, nella quale basta la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto; la carica è gratuita.

Art. 22 Funzioni

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 - b) rappresenta l'Istituto nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli Enti locali e con gli organismi o i comitati da questi partecipati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno;
 - d) partecipa alle riunioni convocate appositamente per i Presidenti degli Istituti dagli organi nazionali, regionali dell'Istituto Nazionale Parri, dalla Regione e da altre autorità;
 - e) promuove e conclude convenzioni con gli enti privati e pubblici al fine di acquisire le risorse per l'attività ordinaria dell'Istituto;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Istituto;
 - g) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili, ed ha la facoltà di delegare la sottoscrizione di questi ultimi al Direttore e/o al Tesoriere.

Art. 23 Sostituzione

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che viene eletto nella seduta d'insediamento con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente e subito dopo di lui.

TITOLO VI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 Composizione, durata e funzioni

1. Spetta all'Assemblea decidere se avvalersi di un Collegio dei Revisori ovvero di un Revisore Unico.
2. Se l'Assemblea opta per il Collegio dei Revisori dei Conti, questo è composto da tre membri, scelti fra persone di acclerate competenze professionali, e dura in carica tre anni.
3. Anche se l'Assemblea opta per il Revisore Unico, la durata in carica è di tre anni.
4. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente; l'organo di controllo, sia collegiale che unico, vigila sull'amministrazione dell'Istituto; in particolare:
 - a) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
 - b) effettua le verifiche di cassa;
 - c) controlla le risultanze dei bilanci;
 - d) rende il proprio referto sul rendiconto annuale e sullo stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei soci.
5. I membri dell'organo di controllo possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII DEL DIRETTORE E DEL TESORIERE

Art. 25
Nomina e compiti del Direttore

1. Il Direttore è nominato a tempo dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore ha funzioni organizzative e scientifiche in collegamento con il Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Parri e:
 - a) istruisce le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo sotto forma di Programma di attività annuale in merito alla ricerca, alla divulgazione del sapere storico, alla implementazione archivistica e libraria, alla formazione di docenti e alla didattica nelle scuole, in collegamento con la Commissione Formazione e il Comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Parri e in accordo con la persona distaccata dal MIUR e/o con il docente incaricato per l'attività didattica, qualora presente;
 - b) cura il raccordo tra le decisioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e l'attività degli operatori dell'Istituto, traducendo in progetti di realizzazione il Programma annuale delle attività, sotto forma di articolazione degli stessi anche in termini di risorse e finanziamenti;
 - c) è responsabile della gestione amministrativa dell'Istituto, che svolge in rapporto con il Presidente ed il Tesoriere;
 - d) coordina l'attività ordinaria dell'Istituto, dei volontari, degli stagisti, dei dipendenti e dei collaboratori, dei prestatori d'opera occasionali e ne ha la responsabilità operativa; convoca e coordina i responsabili dei settori di lavoro, gli operatori dell'Istituto e le commissioni *ad hoc* che contribuiscono ad elaborare il programma culturale dell'Istituto;
 - e) cura il rapporto con i media e coordina le iniziative di comunicazione *on-line* e sui *social media*, promuovendo la pubblicazione telematica dei materiali della ricerca e della convegnistica;
 - f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, svolgendo la funzione di segretario;
 - g) partecipa alle riunioni dei Direttori convocate dall'Istituto Nazionale Parri.

Art. 26
Nomina e compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato a tempo dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere:

- a) è il responsabile della gestione economico-finanziaria, avvalendosi del supporto dei professionisti incaricati per gli aspetti contabili, tributari, lavoristici, ecc.;
 - b) è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo tutti gli elementi relativi alla gestione dell'Istituto necessari per la predisposizione dei bilanci;
 - c) risponde al Consiglio Direttivo ed il suo operato è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero dal Revisore Unico.
3. Se non fa già parte del Consiglio Direttivo, il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto, alle sedute di tale organo.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Durata degli organi attuali

1. Gli attuali organi dell'Istituto resteranno in carica sino allo svolgimento dell'Assemblea che dovrà tenersi entro il primo semestre 2017 per rinnovare tutte le cariche in prima attuazione del presente Statuto.

Art. 28

Iscrizione al Registro delle A.P.S.

1. Una volta divenuto esecutivo il presente Statuto, il Presidente curerà l'iscrizione dell'Istituto nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 29

Devoluzione del patrimonio dopo l'eventuale scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Istituto, da deliberarsi in apposita Assemblea dei soci con le modalità indicate al precedente art. 17, comma 2, il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale e culturale a soggetto o a soggetti le cui finalità siano coerenti rispetto al presente Statuto, fatta salva la legislazione vigente.

Art. 30
Rinvio generale

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.